

LE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE APPLICABILI NEL PROCESSO TRIBUTARIO. CONDIZIONI E LIMITI.

Di Antonino Pernice

[Per acquistare questo ebook clicca qui e poi sul carrello...](#)

1. INTRODUZIONE.

L'argomento relativo all'applicazione delle norme del cpc nel processo tributario è di fondamentale importanza per comprendere i limiti entro i quali siffatti poteri possono esplicarsi.

LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DEL CPC AL PROCESSO TRIBUTARIO: Nell'attuale disciplina del processo tributario, l'attività istruttoria del giudice risente, della normativa speciale prevista dal D.Lgs. 546/1992 e, in particolare, da due norme di rinvio:

- **art. 1, 2[^] c., d.lgs. 546/92**, in base al quale "***I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del c.p.c.***", cioè la disciplina prevista dal c.p.c. viene assunta nel processo tributario, entro determinati limiti;
- **art. 7, 1[^] c.**, in base al quale "***Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di***

informazioni e di chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale di ciascuna legge d'imposta".

In base al citato art.1, 2[^] c., d.lgs. 546/92, i giudici tributari sono tenuti oltre che al rispetto delle norme del D. Lgs. n. 546/92, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili anche alle norme del codice di procedura civile.

Si evidenzia che le norme del processo tributario, di cui al d.lgs. 546/92, essendo norme speciali, prevalgono sulle diverse prescrizioni del cpc, la cui applicazione è subordinata alle condizioni fissate dall'art.1, 2[^] c., d.lgs. 546/92:

- 1) che nessuna norma del d.lgs. 546/92 disciplini la fattispecie sia pure mediante interpretazione estensiva;
- 2) che la norma del c.p.c. generale sia **compatibile** con le norme speciali del d.lgs. 546/92; nel senso che non si determini un contrasto fra norme né una disarmonia nel sistema del processo tributario.

Tali condizioni debbono ricorrere congiuntamente, ponendosi i due sistemi in rapporto di specialità, nell'ambito del quale il ruolo di norma speciale dev'essere riconosciuto alla disposizione processuale tributaria.

L'art.1, 2[^] c., d.lgs. 546/92, stabilisce il c.d. **principio di integrazione** delle lacune del sistema processuale tributario, mediante l'applicazione delle norme del c.p.c. aventi natura secondaria; esso riconosce alle norme del cpc la valenza di prescrizioni generali e rimette all'interprete il compito di valutare la compatibilità delle singole norme del cpc con il sistema processuale tributario.

Per l'accertamento di compatibilità, la Cass., SS.UU., n.210 del 16/01/86, ha stabilito che, in primo luogo, l'indagine deve tendere ad accertare se anche nel processo tributario possa configurarsi una situazione processuale avente le medesime caratteristiche di quella oggetto delle disposizioni richiamate, e, in secondo luogo, se la disciplina risultante sia o meno compatibile con le norme del processo tributario e, in genere, dell'ordinamento tributario.

In ogni caso, si ritiene che la complessità della materia richiederebbe un'indagine più particolare secondo il caso concreto.

L'estensione del rinvio all'intera disciplina del cpc, operata dalla normativa del 1992, ha aperto la strada alla possibile applicazione nel processo tributario dell'intero complesso di norme processual-civilistiche sull'assunzione dei mezzi di prova (artt. 202 e ss. c.p.c.), sull'esibizione delle prove (artt. 210 e ss. c.p.c.) e sul riconoscimento e la verifica delle scritture private (artt. 214 e ss. c.p.c.), con l'espressa esclusione, operata dall'art. 7, 2^a c., del giuramento e della prova testimoniale.

[Per acquistare questo ebook clicca qui e poi sul carrello...](#)

SOMMARIO:

- 1- INTRODUZIONE.
- 2- MOMENTO DETERMINANTE DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA (art.5, cpc).
- 3- LITISPENDENZA E CONTINENZA DI CAUSE (art.39 cpc).
- 4- CONNESSIONE (art.40 cpc).
- 5- REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE (art.41 cpc).
- 6- CAPACITA' PROCESSUALE (art.75 cpc).
- 7- COMUNICAZIONI (art.136 cpc).
- 8- NOTIFICAZIONI (art.137 cpc).
- 9- NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE (art.138 cpc).
- 10- NOTIFICAZIONE NELLA RESIDENZA, NELLA DIMORA O NEL DOMICILIO (art.139 cpc).
- 11- IRREPERIBILITA' O RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA (art.140 cpc).
- 12- NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO (art.141 cpc).
- 13- NOTIFICAZIONE ALLE PERSONE GIURIDICHE (art.145 cpc).
- 14- RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE (art.148 cpc).
- 14.1- Notifica della cartella di pagamento.
- 14.2- Inesistenza della notifica.
- 15- NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE (art.149 cpc).
- 16- NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA (ART.149-BIS CPC).
- 17- TERMINI LEGALI E TERMINI GIUDIZIARI (ART.152 CPC).
- 18- COMPUTO DEI TERMINI (ART.155 CPC).
- 19- RILEVANZA DELLA NULLITA' (ART.156 CPC).
- 20- RILEVABILITA' E SANATORIA DELLA NULLITA' (ART.157 CPC).
- 21- ESTENSIONE DELLA NULLITA' (ART.159 CPC).
- 22- NULLITA' DELLA NOTIFICAZIONE (ART.160 CPC).
- 23- NULLITA' DELLA SENTENZA (ART.161 CPC).
- 24- PRONUNCIA SULLA NULLITA' (ART.162 CPC).

04/07/2011

Antonino Pernice